



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 2224/2014

Novara, li 11/08/2014

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/45

OGGETTO: DECOMAN S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III-BIS - RINNOVO E RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 152/06, TITOLO III BIS.

Per l'esecuzione:

Qualità dell'aria ed Energia

Bilancio

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 12/08/2014 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: DECOMAN S.R.L. – D.LGS. 152/06 TITOLO III-BIS – RINNOVO E RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. 152/06, TITOLO III BIS.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ con Determina Dirigenziale n. 495 del 12/02/2009, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Decoman S.r.l. con sede legale a Milano in via Luigi Settembrini n. 1 e operativa a San Pietro Mosezzo in via Biandrate n. 39 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 5.1) Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";

dato atto che in data 12 agosto 2013, prot. prov. n. 112058 del 14/08/13, il Gestore ha presentato domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visti gli esiti della Conferenza di Servizi le cui sedute si sono tenute in data 24 ottobre 2013 e 18 febbraio 2014;

vista la documentazione inviata dal Gestore, come richiesto nel corso della prima seduta di Conferenza, in data 24 dicembre 2013, prot. prov. n. 456 del 2/01/14;

tenuto conto che l'art. 29-octies prevede che l'Autorità competente, in sede di rinnovo periodico dell'Autorizzazione, confermi o aggiorni le relative condizioni;

decorsi i termini per l'acquisizione della relazione di contributo tecnico-scientifico, redatta da ARPA;

considerato che la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001 (certificato n. 39061908/E);

dato atto che con bonifico del 9.08.2013 il Gestore ha parzialmente versato i diritti istruttori richiesti;

viste le modifiche apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è sostituito dal riesame periodico della stessa;

tenuto conto che il suddetto articolo prevede che l'Autorità competente, in sede di riesame periodico dell'Autorizzazione, confermi o aggiorni le relative condizioni;

visti:

- ♦ il D.Lgs. 152/06 ed in particolare il Titolo III bis, così come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46;



- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R.. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l'attuazione del D.Lgs. 112/98;
- ◆ gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ◆ visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi tenutesi in data 24 ottobre 2013 e 18 febbraio 2014, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Decoman S.r.l. con sede legale a Milano in via Luigi Settembrini n. 1 e operativa a San Pietro Mosezzo in via Biandrate n. 39 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 5.1) Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- di stabilire che il presente provvedimento autorizzi, oltre a quanto indicato nel precedente capoverso, anche lo svolgimento sui rifiuti delle seguenti attività: R4, R9, R13, D9, D13, D14, D15;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti
 - autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;
- di stabilire che ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;
- che successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06, prima del successivo aggiornamento della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto, secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato, ad elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Novara ed all'ARPA una relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
- di disporre il riesame del presente provvedimento secondo le periodicità di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, commi 3 e 9;



- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (Categoria 5.1);
 - quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (cfr. data del presente provvedimento).
- Il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza stessa;
- di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione da parte della Provincia di idonee garanzie finanziarie che la Ditta dovrà presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 –192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 - che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il Gestore dovrà presentare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
 - di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- I sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2006; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
- le operazioni di scarico dei rifiuti nell'impianto dovranno essere presidiate al fine di evitare sversamenti accidentali;
- dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno



essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media;

- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in caso di manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. I dati di consumo saranno oggetto di monitoraggio periodico;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Descrizione dell'attività di gestione dei rifiuti

LAVORAZIONI	<p>A) Stoccaggio, trattamento preliminare, ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi</p> <p>B) Trattamento di materiali contaminati da PCB (trasformatori, apparecchiature elettriche e altri materiali solidi contaminati da PCB)</p> <p>C) Trattamento di oli contaminati da PCB (dealogenazione)</p> <p>D) Decontaminazione (detossicazione) di materiali contaminati da mercurio (lampade e sorgenti luminose)</p> <p>E) Trattamento per il recupero RAEE</p>
FASI DELLE LAVORAZIONI	<p>Dopo una fase di ricezione e controllo analoga, con le dovute specificità, per tutte le tipologie di trattamento, le principali fasi di ciascuna lavorazione sono le seguenti:</p> <p>A) separazione eventuale tra rifiuti liquidi e solidi; disimballaggio dei rifiuti e recupero degli imballaggi; adeguamento volumetrico e miscelazione; formazione di lotti omogenei; invio dei rifiuti a impianti di smaltimento e/o recupero</p> <p>B) Separazione del fluido dalle parti solide; avvio del fluido al trattamento "C"; bonifica in autoclave delle parti solide delle apparecchiature; svuotamento autoclave; separazione delle materie prime per tipologia (ferro, rame, carta, ceramica, altri materiali ferrosi e non ferrosi); materiale non recuperabile; invio ad impianti di recupero e/o smaltimento</p> <p>C) Svuotamento e separazione del fluido (proveniente dalla lavorazione "B" o conferito direttamente in fusti) nelle cisterne; trattamento degli oli mediante</p>

	<p>dealogenazione; controllo di conformità; invio a recupero (Consorzio Oli Usati) e/o a smaltimento</p> <p>D) Separazione lampade dall'imballo; selezione per tipologia; triturazione/frantumazione delle lampade; aspirazione delle polveri contaminate; recupero vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, carta, legno, eventuale trattamento nel reattore/distillatore per la detossicazione della polvere contaminata da mercurio; invio di materiale decontaminato ad impianti di smaltimento e/o recupero</p> <p>E) Disassemblaggio manuale e/o per mezzo di attrezzature specifiche di attrezzature dei RAEE, apparecchiature e/o attrezzature obsolete, separazione e recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche, vetro, ceramiche, carta, legno; invio del materiale decontaminato a impianti di recupero e/o smaltimento</p>
--	---

Descrizione sintetica dei processi di trattamento:

Decontaminazione dei rifiuti solidi o liquidi contaminati da pcb o da idrocarburi clorurati

Il processo prevede :

- svuotamento e sgocciolamento preliminare del fluido dielettrico contaminato da PCB dalle apparecchiature elettriche, effettuato sopra vasche di lamiera metallica a tenuta stagna (con griglie) atte a favorire il recupero del liquido estratto che viene aspirato, tramite pompe, in cisterne ermetiche per le successive operazioni di recupero o smaltimento.
- suddivisione delle apparecchiature in due categorie principali:
 1. carta, cartoni, legno ed altri materiali vari di piccole dimensioni.
 2. carcasse in ferro, nuclei con avvolgimenti, lamiere, rame e altri metalli ferrosi e non ferrosi, ceramiche.

Entrambi i materiali vengono trattati con lo stesso metodo in funzione delle dimensioni dei pezzi in autoclavi di diverse dimensioni.

Le apparecchiature vuote sono poste in autoclavi che lavorano sottovuoto e immerse in vapori di solvente, variando sistematicamente pressione e temperatura onde consentire sempre la condensazione del vapore sulle superfici da trattare.

Il tempo di funzionamento può variare da 5 ore fino a sedici ore in funzione della tipologia di apparecchiature trattate.

Il fluido di lavaggio composto da solvente e liquido contaminato, viene scaricato in un contenitore stagno dal quale si recuperano il PCB e le loro miscele previa un'estrazione per distillazione del solvente.

Il metodo è descritto nel brevetto europeo per il disinquinamento da PCB: IT N 22207 – A182.

Impianto decontaminazione mediante dealogenazione

L'impianto prevede la dealogenazione delle apparecchiature e degli oli contaminati da PCB mediante l'aggiunto di reattivi (polietilenglicole e potassa caustica) in un reattore con capacità di circa 3 mc, la lavorazione viene effettuata a batch.

L'olio immesso nel reattore viene mantenuto in agitazione mediante l'azione di un agitatore meccanico e riscaldato mediante olio diatermico contenuto nella camicia esterna del reattore.

L'olio recuperato è conferito al Consorzio Oli Usati.

Trattamento lampade, sorgenti luminose e altri rifiuti contaminati da mercurio

L'impianto è finalizzato al trattamento di rifiuti contenenti mercurio sotto forma metallica quali:

- sorgenti luminose (lampade lineari, risparmio energetico, altra forma, vapori di sodio etc)
- detossicazione dei rifiuti solidi contenenti mercurio e recupero del mercurio per il riutilizzo

La configurazione è la seguente:

- Una linea per il trattamento e il recupero di lampade fluorescenti lineari
- Una linea per il trattamento di lampade a risparmio energetico, altra forma, a vapori di sodio e altre sorgenti luminose
- Un impianto per la detossicazione del mercurio per il recupero di mercurio dalle polveri fluorescenti
- Cappa aspirante per il trattamento manuale di particolari tipologie di lampade e per il ricondizionamento di rifiuti contaminati da mercurio
- Un impianto centralizzato di captazione e abbattimento delle polveri fluorescenti e vapori provenienti dalle varie linee di trattamento.

In uscita dall'impianto di recupero si ottengono i seguenti materiali recuperabili: vetro, imballi, materiale ferroso, materiale non ferroso.

All'interno dell'impianto di abbattimento le polveri contaminate vengono trattenute dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi. Tali polveri, costituenti la frazione contaminata da mercurio, possono venire destinate al successivo trattamento in autoclave secondo le fasi di seguito descritte o allo smaltimento presso impianti esterni.

Impianto trattamento materiale contaminato da mercurio

Il metodo consiste in un processo di evaporazione e di condensazione del mercurio in autoclave in acciaio inossidabile del tipo rotativo ad asse inclinato, con riscaldamento a camicia di resistenza.

Il materiale costituito dalle lampade viene riscaldato ad una temperatura di 300° / 400° C ed in seguito, attivando la pompa del vuoto, si porta la pressione assoluta dell'autoclave al valore della tensione di vapore di mercurio in modo che si verifichi l'evaporazione in massa del mercurio e l'estrazione dello stesso dal sistema di condensazione.

Terminata la fase, dopo che i materiali si sono raffreddati, si procede a svuotare il contenuto dell'autoclave in appositi contenitori metallici.

Il materiale così ricavato risulta detossicato e pertanto destinabile al riutilizzo.

Il mercurio, all'uscita del sistema di condensazione, viene inserito in un separatore di condensa dal quale si estrarrà il metallo liquido come materia prima.

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici	R4	C	D.Lgs. 152/2006 Parte IV
Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	R5		
Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9		
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (comprese operazioni di cernita e miscelazione)	R13		



Trattamento chimico-fisico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12	D9	B	
Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12	D13		
Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13	D14		
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14	D15		

SUPERFICIE TOTALE DELL'IMPIANTO	8.750 m ²
di cui	
ESTENSIONE SUPERFICI COPERTE:	4.500 m ²
ESTENSIONE SUPERFICI SCOPERTE:	750 m ²
ESTENSIONE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE	3.500 m ²

2. Quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzati

Tabella 1

POTENZIALI TÀ MAX TRATTAMEN TO	Totale*	A	B	C	D	E
		Stoccaggio e ricondizion. P e non P	Trattamento solidi PCB	Trattamento oli PCB	Detossicazione Hg	Recupero RAEE
Giornaliera (t/g)	55	55	18	5	4,8	3
Annua (t/a)	12.595	12.595	2061	1145	1099	229

* tutti i rifiuti in ingresso sono preliminarmente stoccati; a seconda della natura, sono poi avviati ai trattamenti

Nella seguente tabella sono indicati i CER dei rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione delle aree di stoccaggio, con riferimento alla Tav. 01 - "Domanda rinnovo AIA - Aggiornamento planimetria generale" datata 08/2013, allegata alla domanda. E' inoltre indicata la tipologia di trattamento a cui possono essere sottoposti qualora si tratti di rifiuti in entrata all'impianto, individuata con le lettere di cui al precedente punto 1. I rifiuti possono essere conferiti all'impianto oppure in uscita dallo stesso.

I rifiuti sono raggruppati in categorie omogenee, a cui è stata assegnata una numerazione progressiva.

Tabella 2

Gruppo rifiuti	Descrizione	Elenco CER	Area di stoccaggio	Trattamento
1	Miscela di rifiuti liquidi e soluzioni di lavaggio	070101* 070404* 080119* 160806* 070104* 070501* 080415* 161001* 070201* 070504* 101011* 161003* 070204* 070601* 110111* 191103* 070301* 070604* 140603* 191307* 070304* 070701* 160113* 070401* 070704* 160114*	23b - 24	A
2	Solventi e residui da filtrazione dall'industria chimica	070110* 070712 070299 200113* 070710*	23b - 24	A
3	Residui, solventi di filtrazione e di reazione alogenati, contenenti sostanze pericolose	070103* 070209* 070409* 070703* 070107* 070303* 070503* 070707* 070108* 070307* 070507* 070709* 070109* 070309* 070509* 140602* 070111* 070310* 070603* 070203* 070403* 070607* 070207* 070407* 070609*	23c - 24	A
4	Rifiuti solidi da estrazione provenienti da miniere o cave	010101 010308 010410 010413 010102 010309 010411 010504 010306 010408 010412	24	A
5	Fanghi e rifiuti da lavorazione	010507 020403 050113 070312 010508 020502 050114 070412 020106 020603 050199 070512 020201 020705 060199 070612 020204 030199 060299 101213 020301 050110 070212	24	A
6	Scarti e fanghi di produzione	020101 030307 040102 070699 020109 030308 060799 070799 020203 030309 060904 080114 020304 030310 061101 080299 020402 030311 061199 030302 030399 070199	24	A
7	Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno, fitosanitari, pesticidi	030201* 030204* 200119* 030202* 030205* 030203* 061301*	24	A



8	Fanghi e residui di produzione non pericolosi	030305 060499 101016 040107 100818 101199	24	A
9	Fanghi e residui di produzione non pericolosi	040209 060503 061399 040215 060899 040220 061099	24	A
10	Prodotti contenuti catrame, miscele bituminose, catrame di carbone e fanghi oleosi	050106* 050108* 061305* 100812* 050107* 170301* 170302 170303	24	A
11	Polveri, fanghi e rifiuti solidi da trattamento di fumi ed effluenti	061302* 100325* 100909* 110115* 100104 100404* 100911* 110503* * 100114* 100405* 100913* 190105* 100116* 100406* 101009* 190107* 100118* 100407* 101013* 190110* 100120* 100503* 101015* 190111* 100122* 100505* 101117* 190113* 100207* 100506* 101119* 190402* 100213* 100603* 101209* 191107* 100319* 100606* 101312* 100321* 100815* 101401* 100323* 100817* 110109*	24	A
12	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	060315* 060903* 120120* 161104 060602* 061002* 161101* 120116* 060802* 120118* 161103*	24	A
13	Fanghi e residui di scarto	060999 100214 100816 110599 080201 100215 100910 161004 080202 100302 100912 161102 100101 100304* 100914 161106 100102 100316 101003 170107 100103 100320 101010 170604 100115 100322 101012 170904 100117 100324 101014 190112 100119 100326 101105 190114 100121 100330 101110 190203 100123 100504 101116 190210 100124 100511 101120 190299 100125 100604 101203 190305 100126 100704 101208 190307 100201 100705 101210 100202 100804 101212 100208 100809 101313	24	A



		100210 100811 110502		
14	Polveri e fanghi di produzione	100305 110110 120113 190802 101206 110199 120117 200202 101306 110299 120121 101307 120101 120199	24	A
15	Residui fangosi e liquidi di vernici, inchiostri, adesivi	040214* 080113* 080312* 080411* 040216* 080115* 080314* 080413* 080111* 080121* 080409* 200127*	23b – 24	A
16	Catalizzatori esauriti	160801 160803 160807* 160802* 160805*	24	A
17	Batterie e pile	160601* 160603* 200133* 160602* 160606*	24	A
18	Sostanze chimiche, medicinali	160506* 180106* 180207* 180103 160507* 180108* 200117* 180202 160508* 180205* 200131*	24	A
19	Trasformatori e apparecchiature contaminate da PCB	160109* 160210* 160213* 160214 160209* 160215 160216	24 – 27 – 20° – 20 d	A, B,C
20	Apparecchiature contenenti gas, CFC, HCFC	140601* 160211* 200123* 160110* 160504*	24 – 20 a – 20 d	A
21	Soluzione acide	060101* 060104* 060704* 110106* 060102* 060105* 100109* 200114* 060103* 060106* 110105*	24	A
22	Soluzioni basiche	060201* 060204* 060311* 200115* 060203* 060205* 110107*	24	A
23	Soluzioni di scarto non pericolose	040104 160304 160804 040105 160306 161002 060314 160509	23b –24	A
24	Rifiuti da ☐ grossatura e contenenti sali e metalli	040103* 060403* 100808* 110302* 050102* 060405* 101211* 060313* 100329* 110113*	24	A
25	Rifiuti fangosi	040106 070514 100708 191106 060316 070599 110206 191212 060603 080203 190206 070112 100107 190814	24	A
26	Fanghi e schiumature contenenti sostanze pericolose	010505* 050104* 100607* 190807* 010506* 050109* 100810* 191005* 020108* 050112* 110108* 191104* 040219* 100315* 160708* 050103* 100510* 170505*	24	A
27	Scorie e rifiuti da processi termici	100501 100703 101006 101201 100701 100799 101008 110501 100702 100903 101114	24	A



28	Scorie a altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	100308* 100915* 101113* 110205* 100309* 101005* 101115* 110207* 100401* 101007* 110198* 110504* 100402* 101109* 110202*	24	A
29	Sterili e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (ossidanti)	010304* 010407* 160902* 010305* 050115* 160903* 010307* 160901* 160904*	24	A
30	Rifiuti fangosi da industria alimentare	020302 020305 020701 020303 020602 020702	24	A
31	Materiali contenenti amianto, anche in fibre libere	060701* 101309* 160212* 170605* 061304* 160111* 170601*	24	A
32	Fanghi, fondi di lavorazione e residui pericolosi	070208* 070311* 070511* 070711* 070210* 070408* 070513* 080117* 070211* 070410* 070608* 110116* 070214* 070411* 070610* 120112* 070216* 070508* 070611* 120114* 070308* 070510* 070708*	24	A
33	Rifiuti metallici e non metallici	020110 160117 170405 191202 120102 160118 170407 191203 120103 170401 170411 200140 120104 170402 190102 120105 170403 191001 160116 170404 191002	24	A
34	Rifiuti solidi non pericolosi	020103 190699 191004 200203 020104 190801 191006 200301 160103 190805 191210 200303 160505 190809 200108 200306 190501 190904 200125 200307 190503 190905 200141 200399	24	A
35	Vetro, legno, plastica e imballaggi	030105 150104 160799 200102 040221 150105 170201 200110 040222 150106 170202 200111 050117 150107 170203 200138 070213 150109 191201 200139 070215 150203 191204 070217 150304 191205 150101 160119 191207 150102 160120 191209 150103 160122 200101	24	A



36	Oli minerali	120107* 130111* 130307* 130502* 120109* 130112* 130308* 130503* 120110* 130113* 130309* 200126* 120119* 130205* 130310* 120301* 130206* 130401* 120302* 130207* 130402* 130105* 130208* 130403* 130110* 130306* 130501*	24-23c- 23d - 23b	A
37	Oli minerali clorurati/PCB e rifiuti contenenti oli	120106* 130104* 130301* 130306 120108* 130109* 130701* 130101* 130204* 130802*	24-23d	A,C
38	Rifiuti oleosi o contenenti oli	050105* 100508* 130507* 130899* 080319* 100609* 130508* 190207* 080417* 100707* 130702* 190810* 100327* 100819* 130703* 100409* 130506* 130801*	24-23b	A
39	Rifiuti contenenti vernici, inchiostri, sigillanti, adesivi	040217 080118 080315 080414 080112 080120 080410 200128 080116 080313 080412	23b - 24	A
40	Rifiuti solidi e fanghi pericolosi	030104* 160107* 170603* 190813* 060502* 160121* 170903* 191003* 080316* 160303* 190204* 191105* 080317* 160305* 190209* 191211* 090111* 160709* 190211* 191206* 140604* 161105* 190304* 191301* 140605* 170106* 190306* 191303* 150110* 170204* 190806* 191305* 150111* 170409* 190808* 200137* 150202* 170410* 190811*	24	A
41	Rifiuti sanitari e medicinali non pericolosi	180104 180109 180208 180107 180206 200132	23b	A
42	Rifiuti liquidi non pericolosi	050604 080499 100602 190603 080199 100212 100610 190605 080307 100328 100820 191308 080308 100410 110112 200130 080399 100509 110114 080416 100601 160115	23b-24	A
43	Rifiuti liquidi pericolosi	080501* 090103* 090106* 190106* 090101* 090104* 090113* 190208* 090102* 090105* 100211* 200129*	23b-23c- 24	A



44	Batterie, accumulatori, macchine fotografiche, toner, pastiglie per freni	080318 090110 160604 090107 090112 160605 090108 160112 200134	24	A
45	Fanghi e rifiuti solidi non pericolosi	100813 101205 101310 170506 100916 101301 120115 190604 101118 101304 170504	24	A
46	Fanghi e rifiuti solidi non pericolosi	190606 190901 191302 191306 190812 190902 191304	24	A
47	Rifiuti contenenti mercurio	050701* 060703* 170901* 060404* 160108* 180110*	24-38	A, D
48	Apparecchiature fuori uso e componenti rimossi da apparecchiature	160214 160216 200136 160213* 160215 200135	24-20a- 20d	A, E
49	Terre e rocce, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi contaminati da PCB	170503* 170902 * 190205*	24	A, B
50	Tubi fluorescenti e apparecchiature contenenti mercurio e sostanze pericolose	200121* 200135* 160215* 160213* 160214	24-38	A, D,

3. Aree e capacità di stoccaggio di rifiuti

Le aree di stoccaggio sono delimitate come riportato nella Tav. 01 - “Domanda di rinnovo AIA – Aggiornamento planimetria generale” datata 8/2013, allegata alla domanda.

Nella seguente tabella sono indicati per ciascuna area i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti (con riferimento alla categoria indicata nella tabella di cui al punto 2) che possono essere stoccati nella stessa.

Area	Attività	Gruppo di rifiuti	Quantità max stoccabile (t)	Descrizione
20a	stoccaggio RAEE (no cat. 5 e no PCB)	48-19-20	50	
20d	stoccaggio RAEE e componenti non	48-19-20	10	



	recuperabili presso l'impianto e destinate a smaltimento/trattamento c/o altro impianto			
23a	serbatoio vuoto di riserva		25	serbatoio di riserva, da 25 m ³
23b	stoccaggio miscele acquose di solventi	1-2-15-23-36-38-39-41-42-43	50	2 serbatoi da 25 m ³ cad.
23c	stoccaggio miscele di solventi	3-15-43	50	2 serbatoi da 25 m ³ cad.
23d	stoccaggio oli dielettrici da trasformatori	37-36	75 (50 m ³)	2 serbatoi da 25 m ³ cad.
24 a-b-c-d-e-f	stoccaggio	tutti	374,4	Fusti, cisternette in acciaio e plastica, big-bags, altri imballi
24g	stoccaggio RAEE contenenti PCB	RAEE con PCB		
27	stoccaggio e lavorazione/smontaggio apparecchiature contaminate da PCB	19	20	
28	stoccaggio fusti vuoti	fusti vuoti		
37	stoccaggio RAEE cat.5 (rifiuti solidi contenenti mercurio)	47-50	35	contenitori (metallici plastici o casse di legno) su pallets, dotati di coperchio con guarnizioni a tenuta funzionali ad evitare l'emissione di vapori di sostanze pericolose qualora presenti nei rifiuti
38				
Totale			664,4	

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Massima (t)	664,4
Annua (t/a)	12.595

4. Prescrizioni tecniche

- 4.1. Oltre al rispetto delle modalità tecniche, attrezzature e intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti elaborata per la domanda di autorizzazione integrata ambientale e nelle successive integrazioni, l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto segue:

- 4.2. Il centro deve essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare,



partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato.

- 4.3. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al precedente punto 2, Tabella 2;
- 4.4. I rifiuti contaminati da mercurio devono essere esclusivamente solidi ad eccezione del mercurio metallico. Pertanto i rifiuti liquidi o contenenti fasi liquide separabili con trattamenti chimico-fisici non possono essere conferiti all'impianto. Inoltre non sono ammessi all'impianto rifiuti contenenti o contaminati da composti organici del mercurio.
- 4.5. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle capacità massima complessiva di stoccaggio e di trattamento dell'impianto indicata ai precedenti punti 2 e 3.
- 4.6. In rispetto a quanto previsto dall' art. 2, comma 1 lettera g) del D.lgs 36/2003, la durata massima dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presenti nell'impianto destinati a smaltimento deve essere inferiore ad un anno mentre per quelli destinati al recupero la durata massima del deposito dovrà essere inferiore a 36 mesi.
- 4.7. Il bacino di utenza deve essere riferito prioritariamente a rifiuti prodotti sul territorio regionale.
- 4.8. Le tipologie di rifiuti individuate da un codice CER che termina con le cifre "99" possono essere ritirate soltanto a seguito di una preventiva omologazione, da effettuarsi secondo le modalità indicate al punto 4.38 del presente provvedimento.
- 4.9. Le operazioni di raggruppamento, travaso, riduzione volumetrica, movimentazione, preliminari e/o contestuali al deposito e alla miscelazione dovranno avvenire secondo le modalità e le cautele indicate nella documentazione complessiva agli atti, controllando sistematicamente che rifiuti tra loro eventualmente incompatibili, infiammabili e/o comburenti non possano venire in contatto e siano tenuti a sufficiente distanza di sicurezza. Le relative disposizioni operative devono essere rese note agli addetti ed essere permanentemente esposte nelle zone di lavoro, nonché aggiornate ogni qualvolta necessario.
- 4.10. La miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro (sia qualora siano rifiuti individuati dallo stesso codice CER, sia qualora siano rifiuti individuati da codici CER differenti) è autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 esclusivamente se e in quanto rispettante le condizioni di cui all'art. 178, comma 2



del medesimo decreto e al fine di rendere più sicuro lo smaltimento o il recupero dei rifiuti stessi.

- 4.11. Tutte le operazioni di miscelazione devono essere registrate e documentabili anche informaticamente. I dati registrati devono riguardare tipo e quantità dei singoli rifiuti miscelati e estremi delle partite di conferimento da parte dei rispettivi produttori.
- 4.12. Sono in ogni caso escluse le miscelazioni di rifiuti tra loro incompatibili, da cui possano derivare emissioni gassose di reazione, sviluppo di calore tale da determinare l'aumento della temperatura della miscela e/o separazione di fasi; al fine di prevenire l'insorgere di reazioni indesiderate e/o pericolose, prima di procedere alle operazioni di miscelazione la ditta è tenuta ad eseguire prove di compatibilità su campioni significativi presso il laboratorio interno, o in caso di sua indisponibilità temporanea, presso strutture esterne.
- 4.13. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 4.14. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti.
- 4.15. I recipienti fissi e mobili, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento. Devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le eventuali operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Sui recipienti deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato e in conformità alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- 4.16. Sui contenitori dei rifiuti pericolosi – colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme vigenti, possono essere in ogni caso apposti un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 4.17. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora più serbatoi



siano collocati in un solo bacino di contenimento, questo deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; la capacità minima del bacino deve comunque essere pari a quella del più grande dei serbatoi.

- 4.18. Tutti i recipienti devono essere posti su supporti che li mantengano distanziati dal fondo in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni di passaggio, di ispezione e di prelievo.
- 4.19. I contenitori dei rifiuti che rimangono in giacenza alla ditta devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati prima di essere avviati allo smaltimento.
- 4.20. Nel corso delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere evitato ogni contatto delle ruote e delle parti esterne della carrozzeria degli automezzi con i rifiuti; nel caso questo avvenisse gli automezzi, prima di lasciare l'impianto, devono essere adeguatamente ripuliti e lavati (in particolare i pneumatici). Le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite nel rispetto delle normative vigenti.
- 4.21. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i.
- 4.22. Relativamente ai rifiuti di cui al gruppo 31 della Tabella 2, (Materiali contenenti amianto, anche in fibre libere) è vietata l'apertura degli imballaggi e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad impedire la rottura degli imballaggi durante le fasi di movimentazione e stoccaggio; nell'eventualità che si verificasse tale rottura si dovrà procedere in modo tale da evitare la dispersione di polveri, dotandosi di attrezzature adeguate al re-imballaggio e di apparecchiature per l'aspirazione delle polveri durante tali operazioni.
- 4.23. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di trattamento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti.
- 4.24. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è costituita dai piezometri A e D (monte), B e C (valle) localizzati come indicato nella "Relazione Idrogeologica dello Studio Geologico Epifani di Dicembre 2013" presentata alla domanda di rinnovo dell' AIA.
- 4.25. Il controllo della qualità delle acque di falda deve avere frequenza semestrale. Il campionamento deve essere effettuato da personale di laboratorio abilitato e secondo le norme tecniche vigenti in materia di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni. La data del campionamento deve essere comunicata con 15 giorni di anticipo all'ARPA - Dipartimento di Novara e alla Provincia di Novara. I parametri



che devono essere analizzati sono i seguenti: livello della falda; Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Manganese, Zinco, Clorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2 – Tricloroetano, Tricloroetilene, 1,2,3 – Tricloropropano, 1,1,2,2, - Tetracloroetano, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene, Sommatoria organoalogenati, 1,1 – Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, PCB, pH, Cloruri, Nitrati, Ammoniaca. I risultati devono essere trasmessi entro 30 giorni alla Provincia di Novara e all'ARPA - Dipartimento di Novara. Il nuovo Piezometro D dovrà essere campionato entro 4 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

- 4.26. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- 4.27. Con adeguata periodicità, il gestore dovrà effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dell'area dell'impianto. Gli interventi, eseguiti sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate, dovranno essere documentabili in sede di controllo.
- 4.28. Dovrà essere comunicata ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico dell'impianto.
- 4.29. Il gestore dell'impianto è responsabile della custodia dello stesso anche nelle ore di chiusura.
- 4.30. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 4.31. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 4.32. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
- 4.33. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
- 4.34. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore, impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, indicando la data prevista per la ripresa delle attività.



- 4.35. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
- 4.36. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Novara entro le 48 ore successive indicando:
- 4.36.1. il peso del mezzo;
 - 4.36.2. la provenienza;
 - 4.36.3. i dati del vettore;
 - 4.36.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
 - 4.36.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
 - 4.36.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 4.37. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
- 4.38. Procedura di omologazione per i rifiuti individuati da un codice CER che termina con le cifre "99":
1. Compilazione da parte del produttore del rifiuto (o in generale del soggetto conferente il rifiuto all'impianto) di una scheda descrittiva del rifiuto contenente:
 - nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono del conferente, generalità complete dello stesso (in caso di ditta trattasi del legale rappresentante), attività svolta dallo stesso, codice ISTAT;
 - denominazione del rifiuto e processo specifico di provenienza con precisazione delle materie impiegate nello stesso, quantità prevista da conferire nell'arco dell'anno, caratteristiche chimico-fisiche.
 2. La scheda descrittiva consegnata dal produttore all'impianto deve essere corredata da analisi chimico-fisiche del rifiuto a firma di tecnico abilitato.
 3. Sulla base della documentazione presentata, il gestore apporrà sulla scheda descrittiva un visto datato di ammissione all'impianto
 4. Una copia della scheda con i relativi allegati deve essere archiviata da parte del gestore dell'impianto di trattamento, a disposizione per ogni eventuale controllo; una copia deve essere consegnata al produttore del rifiuto; una copia deve essere trasmessa alla Provincia e all'ARPA - Dipartimento di Novara, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei conferimenti.

L'omologazione ha durata annuale a far data dal visto di ammissione dell'impianto. La procedura di omologazione deve essere pertanto rinnovata ogni anno.

- 4.39. Procedura di accettazione e di controllo per rifiuti contaminati da mercurio riconducibili a campioni tipo, quali lampade e sorgenti luminose, apparecchiature elettriche e strumenti contenenti mercurio, amalgama da interventi dentistici e mercurio metallico, aventi i seguenti CER:

060404 rifiuti contenenti mercurio (relativamente a mercurio metallico semi puro)

160108 Componenti contenenti mercurio (apparecchiature elettriche e meccaniche contenenti mercurio)

160215 Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

160213 Apparecchiature fuori uso , contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 0209 e 16 0212

160603 Pile a secco al mercurio

180110 Rifiuti di amalgama prodotti da interventi dentistici

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle cui la voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolose

Per tali rifiuti l' omologa verrà fatta in modo standard e valida per tutta la tipologia conferita indipendentemente dal produttore.

In luogo delle notizie del produttore e caratteristiche quantitative e qualitative del rifiuto saranno riportate i seguenti dati e le informazioni tipo compilate sulle schede di conferimento predisposte da Decoman:

CER – classificazione, denominazione rifiuti, ciclo produttivo, materie prime impiegate, quantità annua, eventuali precauzioni da adottare, caratteristiche organolettiche, stato fisico, classe di pericolo, documentazione allegata quale analisi e scheda di sicurezza, tipo di imballo per il trasporto

Il produttore sarà in ogni caso individuabile dal formulario di trasporto o dagli altri adempimenti previsti dall' art. 188 bis del D.lgs 152/2006.

Per tali rifiuti non si procederà né a richiedere un campione né a conservare un campione del materiale ricevuto.

Le schede verranno modificate qualora le caratteristiche dei rifiuti variano.

La procedura di accettazione per tali rifiuti è la seguente:

- pesatura dei rifiuti
- controllo visivo e olfattivo dei rifiuti in ingresso
- stato di condizionamento del rifiuto
- controllo completezza documentazione
- registrazione sul registro di carico scarico o con gli adempimenti previsti dall' art. 188 bis del D.lgs 152/2006.

- 4.40. Procedura di omologazione per rifiuti contaminati da mercurio, non riconducibili ai rifiuti tipo di cui al punto 4.39, e aventi i seguenti CER:

05 07 01 fanghi contenenti mercurio

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio

06 07 03 fanghi di solfato di bario contenenti mercurio

17 09 01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio

1. Compilazione da parte del produttore del rifiuto o del soggetto conferitore di una scheda descrittiva del rifiuto contenente:

a) nome e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del produttore e/o del detentore delle singole partite di rifiuti; generalità della persona che si assume la responsabilità del conferimento all'impianto; attività svolta dal produttore e/o dal detentore e relativo codice ISTAT;

b) tipo e quantità di rifiuto, processo e/o attività che lo ha prodotto, codice CER che gli viene attribuito per il trasporto, cautele da adottare in tale fase e nel trattamento in relazione alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;

c) analisi chimica eseguita su campioni significativi, redatta a firma di un tecnico abilitato;

d) In caso di accettabilità del rifiuto Decoman preleverà un campione per il controllo immediato che verrà effettuato presso il laboratorio dell'azienda al fine di verificare che le caratteristiche del rifiuto riportate dalle analisi eseguite dal produttore corrispondano con il rifiuto realmente conferito.

In caso di difformità con i parametri riportati nelle analisi fornite dal produttore si potrà ricorrere ad ulteriori indagini o a respingere il carico totalmente o parzialmente

2. Archiviazione della procedura e invio di comunicazione semestrale a Provincia ed Arpa riportante il numero di omologhe effettuate con la procedura in questione con i relativi codici CER. L'omologazione ha durata annuale a far data dal visto di ammissione dell'impianto.

3. Ogni singolo trasporto di rifiuti, avendo eseguita già precedentemente la procedura di omologazione per l'accettabilità in impianto, deve essere accompagnato da una dichiarazione del soggetto conferente con cui si attesta la conformità della partita in consegna alle caratteristiche del rifiuto omologato.

4. I campioni dei rifiuti in ingresso devono essere conservati, in unico esemplare, per un anno. Le modalità di campionamento dei rifiuti potranno essere quelle della norma UNI 10802 ove applicabili. Tutti i campioni devono essere individuabili tramite etichettatura riportante data di campionamento, codice del rifiuto, produttore e numero di formulario. Decoman è tenuta a gestire un registro dei campioni riportante, oltre ai dati predetti, anche la data di eliminazione del campione.

5. Ogni carico ritirato, suddiviso come previsto nel manuale d'uso dell'impianto, deve essere individuato in fase di stoccaggio per mezzo di una numerazione progressiva riportata sia sui contenitori ricevuti sia sul registro di carico e scarico. Tale numerazione deve essere facilmente visibile in sede di controllo.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di San Pietro Mosezzo;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica



previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);

- la valutazione delle emissioni sonore dello stabilimento dovrà comunque essere presentata in occasione del prossimo rinnovo AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

La Ditta dovrà allacciarsi entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento alla fognatura gestita da Acqua Novara VCO, le cui prescrizioni costituiranno aggiornamento del presente atto. Saranno da escludere le acque meteoriche di seconda pioggia e quelle provenienti dai tetti.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, come da Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372". Le relazioni dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

<i>Risorsa energetica</i>			
Energia elettrica utilizzata	Anno di riferimento	Frequenza di lettura mensile	Consumo totale annuo (kWh/anno)
Energia elettrica autoprodotta	Anno di riferimento	Frequenza di lettura mensile	Produzione totale annua (kWh/anno)

<i>Emissioni puntuali in atmosfera</i>				
Camini E1, E2, E3			Analisi annuali (allegare report analitici)	
<i>Rumore</i>				
In occasione di collaudo, modifiche impiantistiche o rinnovo AIA				
<i>Rifiuti</i>				
<i>Rifiuti in ingresso</i>				
<i>Rifiuti prodotti</i>				
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

- gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;
- le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, in formato elettronico, alla Provincia, all'ARPA, all'ASL"NO" ed al Comune di San Pietro Mosezzo.
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni dei cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;
- di fissare il termine di giorni 60 dalla data della presente determinazione per il versamento della tariffa istruttoria di € 244, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404. La quota andrà versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso Banco Popolare Soc. Coop. – Filiale di Novara – P.zza Gramsci n. 3:

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT81	F	05034	10112	000000089010

- di introitare la suddetta cifra sul CAP 1805 del bilancio in corso;



- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia ed al Settore Risorse, Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 01/08/2014



STABILIMENTO: DECOMAN S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3135/15				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: "Aggiornamento Planimetria Punti di Emissione in atmosfera" Tav. 1 integraz. del 6/10/08							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Impianto di aspirazione aree 26 e 27	12.000	8	Disc.	60	COV Oli minerali PCB	20* 1 4 µg/ m ³	240 12 0.05	10	0.5	Carbone attivo
E2	Cappa di aspirazione area 29	4.000	2	Disc.	Amb.	COV Polveri totali Oli minerali	20 3 1	80 12 4	7	0.25	Carboni attivi
E3	Impianto di recupero mercurio	2000	8	1	Amb.	Mercurio Polveri totali	0.05 3	0.1 6	10	0.25	Filtro a tessuto ed adsorbitore

* compresi Percloroetilene e Triclorobenzene